

POS. CNR NR. 489/10

REP. CNR CN. NR. 7/11

ACCORDO QUADRO

TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E LA FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA

tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luciano MAIANI (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, con sede in Padova, - 35129, Via Orus n. 2/c, C.F. n. 92102180285, P.I. n. 03709640282, rappresentata dal Prof. Gilberto MURARO in qualità di Presidente (d'ora innanzi denominato "La Fondazione")

PREMESSO

che in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

che le attività del CNR si articolano nelle undici macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di organizzazione e



funzionamento, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

che per singoli progetti a tempo definito i dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento", unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche Convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;

che ai sensi dello statuto emanato il 22 novembre 2007, con atto del notaio Dott. Roberto Doria n.27422, la Fondazione è una comunità che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 4 del D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n.460, ed opera nel settore della ricerca scientifica attuando iniziative di qualsiasi tipo nel campo della biologia cellulare e molecolare. Ha come scopo di promuovere e realizzare con sistematicità e continuità progetti e attività di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario; e mira a coniugare la ricerca di base, in biologia cellulare, molecolare e strutturale, con quella clinica secondo il binomio comunemente definito ricerca traslazionale e che a tal fine esplica;

che è interesse sia del CNR che della Fondazione sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 127/2003 e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 127/2003, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso la Fondazione e del personale scientifico della Fondazione verso il CNR;

che è riconosciuta da parte della Fondazione l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli Istituti di ricerca;

che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno della Fondazione;

che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi i Soggetti, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso la Fondazione e del personale scientifico della Fondazione presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 127/2003; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e del personale di ricerca del CNR in essi operanti, d) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali che il presente Accordo quadro ha come riferimento di massima la tipologia del Protocollo di Intesa previsto all'art.49, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 – Scopo dell'Accordo

1 Il CNR e la Fondazione riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

1 Il CNR e la Fondazione si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso la Fondazione, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;



- realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso la Fondazione e del personale scientifico presso il CNR.

2 Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzione operative di cui all'art. 49 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR adottate sulla base del presente Accordo.

Articolo 3 – Comitato paritetico di indirizzo

1 Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, il CNR e la Fondazione convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- da tre rappresentanti del CNR nominati dal Presidente tra il personale di ruolo direttamente interessato all'attività di ricerca con la Fondazione;
- da tre rappresentanti della Fondazione nominati dal Comitato Scientifico tra il personale di ruolo interessato all'attività di ricerca con il CNR.

2 Il Comitato si riunisce presso la Fondazione ed è presieduto da un Presidente nominati di concerto tra le Parti.

3 Il Comitato redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

4 Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo stesso.

5 I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR od alla Fondazione.

6 La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico della struttura di appartenenza di rispettiva appartenenza.

7 Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e della Fondazione;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e della Fondazione.

Articolo 4 – Convenzioni operative

1 Il CNR e la Fondazione possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art.49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, individuando le strutture

scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2 Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso la Fondazione sulla base delle Convenzioni di cui al comma precedente e per un tempo prestabilito.

3 Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili della Fondazione destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra il CNR e la Fondazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4 Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e nelle URT; per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Soggetti.

5 Le Convenzioni possono consentire al personale scientifico della Fondazione associato al CNR la partecipazione alla programmazione (art.42 comma 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento) delle attività di ricerca dell'Istituto CNR per la durata dell'associazione qualora al personale di ricerca del CNR, autorizzato ai sensi dell'art.21 comma 3 del D.Lgs.127/2003, a svolgere attività di ricerca, venga data, per la durata delle attività, la facoltà di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate dalle delibere della Fondazione.

Può essere, altresì, previsto che il personale di ruolo del CNR con profilo di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dalla Fondazione cui collabora. La Fondazione si impegna a modificare i propri Regolamenti, se non conformi ai precedenti commi, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione operativa.

Articolo 5 – Partecipazioni

1 Possono essere associati per programmi specifici stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto il personale scientifico della Fondazione ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.

2 Il conferimento dell'associatura al personale della Fondazione è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi decisionali della Fondazione, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui

criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.

3 Il personale di ricerca del CNR può partecipare, attraverso apposite Convenzioni operative, allo svolgimento di attività di ricerca presso la Fondazione per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4 La partecipazione è disposta dal Presidente della Fondazione, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 6 - Mobilità

1 Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.127/2003, il personale di ricerca del CNR può assumere incarichi di responsabilità scientifica presso la Fondazione per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Articolo 7 – Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1 Il CNR e la Fondazione, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

2 Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e la Fondazione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/08. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 17 e 28 del citato D.Lgs.) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

3 Le Parti provvedono all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive variazioni ed integrazioni il Personale Afferente si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

4. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

5 Al personale CNR e a quello della Fondazione saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.

6 Il personale CNR e della Fondazione si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento.

7 Qualora il personale CNR e della Fondazione, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

8 La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale della Fondazione sarà assicurata dal proprio medico competente.

9 La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul Personale Afferente è assicurata dalla Parte presso la cui struttura il Personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento.

10 Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

11 I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Articolo 8 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati da Convenzioni operative di cui all'art. 4, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. La Fondazione e il CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e della Fondazione quali soggetti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 9 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1 Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto.

2 Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1 Il CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2 La Fondazione si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 11 – Controversie

1 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Roma.


Articolo 12 – Registrazione

1 Il presente Accordo Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma, 23 LUG. 2010

FONDAZIONE

IL PRESIDENTE



Prof. Gilberto Muraro

CNR

IL PRESIDENTE



Prof. Luciano Maiani